

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE ISOLA D'ELBA

Il giorno cinque del mese di marzo dell'anno 2009 si sono riuniti i seguenti cittadini italiani:

- Massaro Annamaria, nata a Modena, il 13/05/1947, residente a Portoferraio (LI) in Loc. Padulella, professione Medico, C.F. MSS NMR 47E53 F257J;
- Falchi Susy, nata a Piombino (LI), il 15/12/1972, residente a Portoferraio (LI) in Viale E. De Nicola 32, professione Infermiera, C.F. FLC SSY 72T55 G687Y;
- Sani Goffredo, nato a Portoferraio (LI), il 08/05/1967, residente a Portoferraio (LI) in Via A. Moro 5, professione Infermiere, C.F. SNA GFR 67E08 G912P;
- Mattera Amerigo, nato a Campo nell'Elba (LI), il 05/08/1957, residente a Portoferraio (LI) in Loc. Bucine 11, professione Medico, C.F. MTT MRG 57M05 B553Y ;
- Donigaglia Gianni, nato a Firenze, il 28/08/1952, residente a Marciana Marina (LI) in Loc. Capo al Piano 25, professione Medico, C.F. DNG GNN 52M28 D612W;
- Giacomelli Giorgio, nato a Orbetello (GR), il 09/08/1941, residente a Portoferraio (LI) in Piazza Virgilio 14, professione Medico, C.F. GCM GRG 41M09 G088I;
- Lari Matteo, nato a Firenze, il 12/08/1974, residente a Firenze in Via Del Romito 8, professione Commercialista, C.F. LRA MTT 74M12 D612G;

Al fine di procedere alla costituzione di un'Associazione denominata 'Associazione Cure Palliative Isola d'Elba' - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) i cui fini esclusivi di solidarietà sociale, sanitaria, umana, civile, e culturale sono indicati e spiegati dettagliatamente nello statuto allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

I presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Massaro Annamaria la quale a sua volta nomina a fungere la carica di Segretario il Sig. Mattera Amerigo.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'Associazione e legge lo Statuto Sociale che, dopo ampia discussione, viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.

Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione all'associazione è libera, che il funzionamento della stessa è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

I presenti deliberano che l'associazione venga denominata "Associazione Cure Palliative Isola d'Elba ONLUS" con sede a Portoferraio (LI) in Via Carducci 142.

L'Assemblea dei Soci Fondatori procede alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo eleggendo:

Presidente, Massaro Annamaria;
Vicepresidente, Giacomelli Giorgio;



Atto costitutivo e Statuto "Associazione Cure Palliative Isola d'Elba ONLUS"

- Segretario, Mattera Amerigo;
- Consigliere, Falchi Susy;
- Consigliere, Sani Goffredo;
- Consigliere, Donigaglia Gianni;
- Tesoriere, Lari Matteo;

Tutti attestano la mancanza di cause di incompatibilità ed accettano la carica. Tale carica durerà fino ad altra decisione degli associati.

Il presidente del Consiglio Direttivo viene autorizzato, qualora si rendesse necessario, a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'Associazione presso le autorità competenti.

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi della vita dell'Associazione e delle attività svolte per raggiungere i fini istituzionali dell'Associazione stessa si rimanda allo Statuto Sociale dell'Associazione concordato all'unanimità fra i Soci Fondatori ed allegato in calce al presente Atto Costitutivo.

Portoferraio (LI), il 05/03/2009

Il Presidente, Massaro Annamaria

Il Segretario, Mattera Amerigo;

Mattera
Massaro
Donigaglia
Falchi Susy
Sani
Lari

05/03/2009

REGISTRO DI TORINO, ESZADIV
204
168.00/



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE ISOLA D'ELBA ONLUS

Con la presente scrittura privata da registrarsi, si conviene e si stipula quanto segue:

1) E' costituita tra i sottoscritti l'associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 460/1997 sotto la denominazione di "Associazione Cure Palliative Isola d'Elba ONLUS",

2) L'Associazione ha sede in Portoferraio (LI) Viale Carducci 142. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire la propria sede legale, purché nell'ambito del territorio dell'Isola d'Elba e potrà istituire sedi secondarie in tutto il territorio nazionale;

3) L'associazione ha durata illimitata, è apolitica, aconfessionale e senza fine di lucro.

Essa si propone di perseguire i seguenti fini:

- sostegno all'Unità di Cure Palliative USL n. 6 di Livorno zona Elba, destinata alla cura ed alla assistenza dei pazienti 'terminali' o comunque 'incurabili';
- promuovere favorire la conoscenza e lo sviluppo della disciplina delle cure palliative con ogni modalità ritenuta opportuna, in particolare attraverso l'organizzazione di corsi, congressi, conferenze, pubblicazioni e seminari;
- promuovere e sviluppare la formazione del personale medico e paramedico, compreso il volontariato, istituendo corsi di formazione in Cure Palliative per pazienti neoplastici terminali, nell'ottica di ampliare tale pratica ad altre patologie;
- istituire borse di studio relative a progetti finalizzati alla cura ed alla assistenza dei pazienti terminali od inguaribili per qualsiasi patologia;
- contribuire alla evoluzione di un'assistenza integrale sia durante la degenza, sia presso il domicilio dei pazienti terminali, anche con la donazione di strumenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita degli stessi;
- favorire e promuovere una concreta solidarietà tra le famiglie e le organizzazioni che si occupano del problema;
- sensibilizzare gli organismi politici, amministrativi, sanitari e l'opinione pubblica in generale, al fine di adottare provvedimenti tesi a migliorare l'assistenza ai pazienti terminali e alle loro famiglie;
- mantenere rapporti con Associazioni ed Organizzazioni, associarsi e far parte di organismi nazionali, europei ed eventualmente internazionali, aventi come scopo il coordinamento di tutte le attività relative alla cura ed al sostegno dei pazienti terminali;
- intraprendere qualsiasi tipo di iniziativa e/o compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria ed all'occorrenza anche commerciale ritenuta utile e necessaria per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo.

L'associazione quindi:

- dovrà perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, limitatamente agli aiuti

Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including names like "Federico", "Elba Susy", and "Domenico" written vertically.



umanitari;

- ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle dell'oggetto sociale, ad eccezione di quelle ad esso direttamente connesse;

- ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

- ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse;

- ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L'Associazione potrà svolgere attività commerciali connesse a quelle istituzionali, ai sensi del D.Lgs. 460/1997 e della circolare n. 168/E del 26/06/1998. L'associazione si prefigge di assumere la qualifica di O.N.L.U.S., nel rispetto del citato D.Lgs. 460/1997.

4) Il patrimonio è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della ONLUS;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate della ONLUS sono costituite:

- dalle quote associative;
- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale (fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore; contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche).

In caso di scioglimento della ONLUS, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello svolgimento. Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

5) Possono essere soci coloro che, persone fisiche o giuridiche, condividendo gli scopi dell'associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione e/o fruiscono dei servizi della stessa associazione.

In particolare l'associazione si compone di:

- soci fondatori, tale qualifica è attribuita a quelle persone che hanno fondato l'associazione;
- soci ordinari, tale qualifica è conferita a tutti coloro che chiedono di essere soci e sono ammessi. La richiesta di iscrizione deve essere rivolta in forma scritta al Consiglio Direttivo, il quale la esamina e decide

Gianni P.


Federica Sisy

Ornella

Enrica

Flora

Donna



[Signature]

sull'ammissione, in caso di decisione negativa è ammesso il ricorso all'assemblea dei Soci. I soci ordinari contribuiscono al fondo comune della Associazione con quota da definire, ogni anno, nella prima assemblea dei soci;

- soci benemeriti, tale qualifica viene attribuita dal Consiglio Direttivo a quelle persone che si sono contraddistinte per i servizi resi all'associazione, innalzandone il nome e la conoscenza e che possono essere dispensate dal pagamento della quota annuale;

- soci sostenitori, Tale qualifica viene attribuita dal consiglio Direttivo a tutte quelle persone che desiderino aderire all'Associazione, conferendo un contributo economico particolarmente rilevante.

La qualità di socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, del Regolamento e di tutte le disposizioni vigenti nell'associazione.

6) È dovere di ciascun socio partecipare fattivamente al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota annuale. I soci maggiorenni che siano in regola con il pagamento delle quote hanno diritto di voto in seno all'Assemblea e possono ricoprire cariche sociali.

7) Il rapporto sociale non può avere durata temporanea e si estingue soltanto:

- con la morte del socio,
- con le dimissioni del socio da effettuarsi con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo,
- con l'esclusione del socio, previa audizione dello stesso, deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, tra i quali a mero titolo esemplificativo: indisciplina e/o comportamento scorretto ripetuto, iniziative non approvate dal consiglio Direttivo, morosità nel pagamento di due quote annuali per i soli soci ordinari. Il socio può ricorrere all'assemblea entro 30 giorni dalla piena conoscenza della delibera di esclusione.

In qualsiasi caso di estinzione del rapporto sociale non è mai dovuto al socio receduto il rimborso di quanto versato a titolo di quota o di liberalità.

8) Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente del consiglio direttivo;
- il vice presidente del consiglio direttivo;
- il segretario del consiglio direttivo;
- il tesoriere.

9) L'assemblea dei Soci si compone di tutti i soci di cui all'art. 5.

L'assemblea è tenuta, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo che può fissare un luogo diverso.

L'assemblea deve essere convocata dal Presidente su mandato del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata dal 30% dei soci.

Elba Susy
Presidente

Quarone

Noni Libero

Elba

L'assemblea è convocata mediante avviso con lettera ordinaria, telefax od e-mail, da inviarsi ai soci almeno 10 giorni prima della convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco degli argomenti da trattare. Lo stesso avviso potrà indicare il giorno dell'eventuale seconda convocazione.

L'assemblea delibera su tutte le materie inerenti alle finalità di cui all'art. 3 ed approva i bilanci preventivi e consuntivi, elegge ogni tre anni i membri del Consiglio Direttivo e stabilisce le direttive generali sull'attività annuale dello stesso.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione a maggioranza semplice dei voti dei presenti. Le votazioni si effettuano a scrutinio segreto quando ne facciano richiesta almeno un quinto dei votanti ed in ogni caso nelle delibere per le elezioni delle cariche sociali e sulla esclusione di un socio o sulla responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente.

Nelle delibere di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

La presidenza dell'Assemblea compete al Presidente ed in caso di sua assenza od impedimento al Vicepresidente.

Ogni socio ha diritto ad un voto, ha diritto di intervenire in Assemblea e può farsi rappresentare con atto scritto per la singola Assemblea o da altro socio.

10) L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 5 a un massimo di 7 membri, compresi il presidente, il vice presidente e il tesoriere.

I membri elettivi sono eletti dall'Assemblea e durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri elettivi venuti a mancare nel corso del mandato per morte, per dimissioni possono essere sostituiti attraverso cooptazione nel numero massimo di tre per l'arco del triennio di nomina del Consiglio e saranno ratificati nella prima Assemblea dei soci.

Il Consiglio, nella seduta nella quale si deve procedere alla cooptazione di uno o più membri, stabilisce preliminarmente il numero massimo dei membri da cooptare, nel limite massimo di tre, come previsto dal comma precedente.

I nominativi delle persone proposte da singoli consiglieri costituiranno la lista degli eleggibili (cooptabili).

Ogni membro del consiglio esprimerà, a scrutinio segreto, le proprie preferenze, non superiori al numero massimo di consiglieri che è stato stabilito di cooptare.

Risulteranno cooptati coloro che riceveranno un numero di preferenze almeno uguale alla metà più uno dei consiglieri aventi diritto nel caso che gli aventi diritto siano in numero pari; alla metà più tre mezzi nel caso che i consiglieri aventi diritto siano in numero dispari.

Qualora il numero dei consiglieri cooptati risulti inferiore al numero stabilito, per i membri del Consiglio mancanti si procederà, in sedute successive, secondo le stesse modalità, anche con nomi già proposti.

Nel caso di parità tra più prescelti che determini il superamento del numero massimo di membri del Consiglio da Coptare, si procede alle votazioni per spareggio.

Il membro del Consiglio cooptato, la cui nomina non sia stata ancora ratificata dall'Assemblea dei Soci, non ha diritto di voto nelle operazioni di cooptazione di ulteriori consiglieri.

La mancanza della maggioranza dei Consiglieri elettivi determina lo scioglimento del Consiglio Direttivo, che resta in carica per l'ordinaria amministrazione. Entro trenta giorni si procede comunque alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta motivata da tre membri del Consiglio. La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere fatta per scritto a mezzo fax, e-mail o lettera ordinaria almeno otto giorni prima della data fissata. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco degli argomenti da trattare. In via eccezionale, il Presidente può convocare verbalmente il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è validamente riunito e può deliberare quando sia presente la maggioranza dei Consiglieri.

Il consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In particolare, il Consiglio Direttivo decide:

- su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- ammette i nuovi soci;
- decide la convocazione delle Assemblee;
- cura l'osservanza dell'Assemblea;
- esegue le delibere dell'Assemblea;
- esamina i bilanci preventivi e consuntivi redatti dal Tesoriere;
- Vigila sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse, provvede a tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- delibera l'esclusione del socio nei casi previsti.

Ad esso spetta qualsiasi potere che non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi.

11) Al presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso.

Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Falky susy
Mener
Don: l'elenco di questa
Kofka

[Handwritten signature]
Folke Susy

12) Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

13) Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli aderenti all'associazione.

14) Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

15) Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

16) All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

17) In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

18) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme vigenti in materia di enti commerciali ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

19) Lo Statuto ed il regolamento sono modificati dall'Assemblea Generale dei Soci che risulterà valida, in prima convocazione, con la presenza della metà dei soci, con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

[Handwritten signature]
Quattro
domi / linee

Stampa circolare: *[Stampa illeggibile]*

Stampa rettangolare (Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia Quattordici/62):

- 0 1 07 13355 415 9
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- AGENZIA QUATTORDICI/62
- MARCA DA BOLLO
- € 14,62
- WDAR6001
- 11:48:57
- 215F08A2A
- DI 0/331554159